

Rep.....

COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Provincia di Pesaro e Urbino

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'IPPOLITO E L'ASSOCIAZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PIAN DI ROSE

L'anno duemilaventisei (2026) addì del mese di in
Sant'Ippolito, nella residenza municipale, con la presente scrittura privata da
valere fra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Il dott. PASSETTI Francesco, nato a Cagli il 31.08.1976 e residente a Pesaro in via
Paterni n. 76 – Cod. Fiscale PSSFNC76M31B352S, che interviene nella stipula del
presente atto in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Sant'Ippolito Cod. Fiscale – Partita IVA 00360440416 ;

E

il Signor nato a il --.---, residente in, Cod. Fiscale
....., Presidente pro-tempore dell'Associazione, cod.
fisc. /P.IVA, di seguito denominato concessionario;

PREMESSA

Con Determinazione Area tecnica n. ... del, è stato disposto l'affidamento
della gestione degli "Impianti sportivi comunali di Pian di Rose", alla
Associazione,

Si conviene e si stipula quanto di seguito

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Sant'Ippolito concede all'Associazione, che accetta, la

gestione dei seguenti impianti sportivi con annesse le relative attrezzature:

- a. campo di calcio con annessi spogliatoi e campetto di allenamento in località La Palazzina.

Articolo 2 – Durata della gestione

1. La durata della convenzione è stabilita in **5 (cinque) anni**, con decorrenza dal --.--.---- e avrà termine il --.--.----;
2. La convenzione potrà essere rinnovata per un periodo non superiore a 3 anni, previa apposita Determinazione del Responsabile area tecnica, nel rispetto della normativa vigente all'epoca del rinnovo.
3. In caso di rinnovo potranno essere definite ulteriori condizioni di gestione.
4. Al termine della convenzione la riconsegna del campo sportivo e delle relative attrezzature, tra il concessionario ed il Comune, dovrà essere fatta previo inventario e apposita ricognizione dello stato di consistenza, da parte del Responsabile area tecnica, in contraddittorio con il concessionario.

Articolo 3 - Disciplina per l'uso degli impianti e delle attrezzature

1. Gli impianti sportivi sono concessi per il perseguimento delle finalità per cui sono stati realizzati, cioè lo svolgimento di attività sportivo-ricreative.
2. Affinché tali finalità siano perseguite con la migliore efficacia e produttività in termini di utilità sociale le attività sportivo-ricreative, che vi si svolgeranno, dovranno essere improntate alla massima partecipazione, senza alcuna differenziazione o discriminazione tra le varie discipline sportive e ricreative o tra i richiedenti, se non quella del recupero delle spese di gestione a mezzo di apposite tariffe, da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta municipale.
3. Il concessionario potrà utilizzare gli impianti unicamente per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive per cui è abilitato con esclusione, salvo preventiva autorizzazione del Sindaco, di ogni altra manifestazione.
4. L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo degli impianti sportivi, per

attività di pubblico interesse, di proprie iniziative, per almeno 5 giorni all'anno, previo adeguato preavviso al concessionario.

5. Il concessionario dovrà garantire il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune o da associazioni senza fini di lucro.

6. Il concessionario dovrà garantire l'utilizzo pluralistico degli impianti, garantendo l'accesso e l'utilizzo alle società sportive locali, in regola con i requisiti federali e legislativi vigenti, per lo svolgimento della propria attività sportiva.

7. Il concessionario dovrà concedere al comune l'utilizzo delle strutture per motivi di utilità pubblica, senza preavviso, o per attività di Protezione civile, senza nulla pretendere in cambio.

8. Il campo di calcio detto "della Palazzina" dovrà essere utilizzato esclusivamente dalla società concessionaria per le partite ufficiali di campionato; l'uso dello stesso è consentito per allenamenti in via straordinaria, ma solo in caso di terreno non bagnato; in via eccezionale, potrà essere utilizzato anche per disputare partite amichevoli, sempre tenuto conto delle condizioni del terreno, e nella stagione estiva, per alcune partite da parte di cittadini del Comune di Sant'Ippolito o da società o cittadini di altri comuni, previo accordo con il responsabile del campo e dietro pagamento del rimborso spese come stabilito dalla Giunta Comunale; ogni altro uso non previsto va sempre e comunque preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale.

9. L'uso degli impianti riguarda anche l'utilizzo corretto e funzionale delle attrezzature connesse in condizioni di sicurezza.

Articolo 4 - Obblighi del concessionario nella gestione

1. La manutenzione ordinaria dei campi sportivi, degli spogliatoi e dei relativi impianti e la pulizia dei medesimi è a totale carico del concessionario che, pertanto, si impegna, in particolare, ad assicurare:

a. adeguate condizioni dei manti erbosi;

- b. la predisposizione di segnaletica orizzontale;
- c. la pulizia degli impianti e di tutte le attrezzature;
- d. sul manto erboso del **campo sportivo della Palazzina** i trattamenti periodici previsti, ossia concimazioni, antimuffe, antiparassitari, rullatura e sfoltimento, tosatura e irrigazione, secondo i tempi e con le modalità indicate dalla ditta costruttrice e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In particolare il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti seguenti con le modalità rispettivamente indicate:

tosature: il tappeto erboso dovrà essere tosato continuamente con tosaerba a lame rotative o elicoidali; in primavera i campi devono essere tosati ogni 3/4 giorni; l'altezza del taglio dovrà essere di cm. 4 circa; si dovrà provvedere alla tosatura, comunque, ogni qualvolta l'altezza dell'erba cresce 3/5 cm. dal precedente taglio; ad ogni taglio si deve cambiare la direzione del passaggio; è estremamente importante la raccolta di tutta l'erba tagliata;

irrigazione: deve essere costante, abbondante, uniforme e con il sistema a pioggia, utilizzando l'impianto esistente; deve iniziare non appena si notano i primi sintomi di siccità e il campo non deve essere mai lasciato inaridire;

riposizionamento delle zolle d'erba e chiusura delle buche nel terreno di gioco a cui si dovrà provvedere entro e non oltre 2-3 giorni dalla disputa delle partite;

2. Al concessionario è consentito anche l'utilizzo del tosaerba e del traccialinee di proprietà comunale. Il Comune si riserva, in ogni caso, l'utilizzo della detta attrezzatura tutte le volte che il competente responsabile di servizio lo ritiene necessario. Alla manutenzione ordinaria delle anzidette attrezzature dovrà provvedere il concessionario previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per ogni eventuale spesa relativa, tenuto conto che dette spese, si conviene, sono a carico dell'Ente concedente.

3. Il concessionario dovrà farsi carico, a proprie spese, della pulizia delle aree di proprietà comunale perimetrali agli impianti.

Articolo 5 – Utenze e spese di gestione

Sono a totale carico del concessionario, oltre alle spese necessarie per la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti, i costi delle utenze attinenti a:

- a. consumo di acqua per i campi di gioco e per gli spogliatoi;
- b. spese per il consumo di energia elettrica e per il riscaldamento.

Articolo 6 – Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, che si renderanno necessari, potranno essere segnalati anche dalla società concessionaria ed il relativo costo sarà a carico del Comune stesso che dovrà provvedere in modo da non pregiudicare la normale gestione degli impianti.
2. Il concessionario è tuttavia responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione ordinaria delle attrezzature e strutture in concessione. In caso di controversie per la determinazione delle responsabilità si terrà conto esclusivamente del risultato dell'accertamento effettuato da una terna composta da un rappresentante del Comune, da un rappresentante del concessionario e dal tecnico dell'officina incaricata della riparazione.
3. Qualora il concessionario contempì un investimento di miglioramento dell'impianto di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 38/2021 è necessaria la stipula di un preventivo accordo con il Comune, che può eventualmente concedere un contributo straordinario.

Articolo 7 - Responsabilità derivanti dalla gestione

1. Il concessionario è responsabile dell'uso delle strutture sportive, degli impianti e delle attrezzature che devono essere utilizzate secondo la loro destinazione e secondo le prescrizioni e i limiti concordati con il Comune; dell'osservanza da parte sua e di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle norme in vigore e, volta per volta, di quelli stabiliti dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza; della buona conservazione e dell'efficienza dell'impianto sportivo e dei locali annessi, del necessario servizio

di vigilanza e custodia, di eventuali danni causati alle strutture, del contegno e della disciplina del pubblico, degli atleti e dei terzi.

2. Il concessionario esonera, sin d'ora, il concedente Comune da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e cose, anche appartenenti a terzi, che possano derivare in qualsiasi modo e in qualsiasi momento, dalla gestione e dall'attività del concessionario e/o dalla manutenzione di competenza della struttura e dagli impianti in concessione e risponderà direttamente di ogni danno arrecato alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio derivante da inosservanza delle norme e da negligenza e/o imperizia.

3. A tale fine il concessionario ha sottoscritto apposita polizza di assicurazione per la copertura di danni relativi agli impianti, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con espressa rinuncia da parte della Società assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti della concedente Amministrazione comunale, n. ---- del ---- stipulata con ----

4. La copertura del rischio è estesa a tutti coloro che si trovano all'interno della struttura e che operano a qualsiasi titolo e per conto del concessionario.

5. I massimali minimi previsti in detta polizza, conformemente a quanto richiesto, sono i seguenti:

- € 2.500.000,00 per danni a persone e verso prestatori di lavoro;

- € 150.000,00 per danni a cose e/o animali;

- € 2.500.000,00 per danni a seguito di catastrofe.

Articolo 8 - Verifiche sull'utilizzo degli impianti

1. Il Comune concedente potrà, in ogni momento, far accertare da propri tecnici, congiuntamente ad un rappresentante del concessionario, lo stato di manutenzione degli impianti oggetto della convenzione. Ove risultasse la trascurata e cattiva conservazione degli impianti stessi il Comune inviterà il concessionario a provvedere, con diffida di esecuzione di ufficio in danno al concessionario stesso.

2. E' comunque compito del Comune verificare periodicamente il corretto utilizzo

degli impianti oggetto della convenzione secondo quanto concordato.

Articolo 9 – Pubblicità

1. Gli eventuali rapporti pubblicitari all'interno degli impianti sportivi saranno gestiti direttamente dalla Società concessionaria.
2. Fatti salvi i diritti e le imposte relative, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti saranno a beneficio della società sportiva.

Articolo 10 - Divieto di sub-concessione e di modificazione degli impianti

1. Il concessionario non potrà sub-concedere, in tutto o in parte, la gestione degli impianti in concessione, né a titolo gratuito né a fronte di corrispettivo; in caso contrario conseguirà l'immediata risoluzione del presente contratto di concessione e l'obbligo di risarcimento di ogni spesa e/o danno causati dalla violazione del divieto anzidetto.
2. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni allo stato degli impianti di cui al presente contratto, senza preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.
3. Alla scadenza del contratto il concessionario non avrà diritto e non potrà richiedere alcun rimborso per gli eventuali interventi realizzati, fatti salvi gli interventi che dovessero rendersi necessari per la sicurezza ed il mantenimento dell'efficienza della struttura, concordati con il Comune.

Articolo 11 - Contributo a titolo di rimborso della gestione

1. Il Comune riconosce, quale rimborso per tutte le prestazioni e le spese relative alla gestione e manutenzione degli impianti citati, la somma annuale di euro ---,---,--- da corrispondersi in tre rate, distribuite nell'arco dell'anno, la cui ultima corresponsione viene effettuata a fronte di presentazione del rendiconto annuale.
2. La concessionaria, a dimostrazione della coerenza della sua attività con le finalità perseguite, dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dell'attività svolta nonché un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese di gestione, comprensiva anche degli introiti pubblicitari, delle

sponsorizzazioni e dei contributi derivanti da altri soggetti pubblici.

Articolo 12 - Risoluzione della convenzione

1. L'accertamento di ogni inadempienza riscontrata da parte degli uffici comunali preposti al controllo dovrà essere sanata immediatamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua formale contestazione da parte del competente Responsabile del procedimento. La reiterazione di inadempienze di quanto stabilito dalla concessione, per responsabilità del gestore, può comportare la risoluzione unilaterale della concessione, con conseguente richiesta di risarcimento di eventuali danni conseguenti.
2. L'eventuale scioglimento o la messa in liquidazione della Società concessionaria é causa di risoluzione immediata del contratto.

Articolo 13 – Modifiche del domicilio

1. Per ogni effetto il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare all'Amministrazione concedente ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente atto.

Articolo 14 - Piani di sicurezza e di evacuazione in caso di pericolo

1. Il concessionario, nell'attività di conduzione dell'impianto, è tenuto ad attenersi ai Piani di sicurezza e di evacuazione nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, nonché a rispettare le disposizioni di cui alla stessa normativa in materia.

Articolo 15 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente a quanto previsto dal presente contratto potrà essere risolta da un apposito arbitrato effettuato da una terna composta da un arbitro individuato dall'Ente, uno dalla Società concessionaria e un terzo nominato dal Giudice del competente Tribunale.

Articolo 16 - Registrazione del contratto

1. Il presente contratto di concessione quale scrittura privata sarà registrata solo

in caso d'uso con spese a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 5, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 17 - Tutela della Privacy

1. Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Decreto legislativo 10/08/2018, n. 101, "Codice in materia protezione dei dati personali".
2. Il trattamento dei dati personali avverrà con strumenti cartacei e informatici e sarà improntato a liceità e correttezza e nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.
3. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi.
4. Titolare del trattamento è il Comune di Sant'Ippolito, il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 18 - Disposizioni finali

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni che disciplinano le concessioni di strutture sportive e tutte le discipline attinenti le attività ricreativo – sportive che il concessionario svolge con l'ausilio e l'uso dell'impianto di cui alla presente concessione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli le parti rinviano alle vigenti normative in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
3. Il Comune è sin d'ora esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare al concessionario e/o a terzi dal presente contratto/convenzione.
4. Il concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente tutte le clausole contenute nel presente disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C..
5. Le spese inerenti a imposte, tasse e quant'altro dovesse occorrere per dare

corso legale al contratto, immediate e future, saranno a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Francesco Passetti

Il Presidente dell'Associazione....